

All'Ufficio Tributi
del Comune di _____ (____)

ISTANZA DI AUTOTUTELA ai sensi dell'art. 68 del D.P.R. N. 287 del 27/03/1992 e D.M. N. 37 del 11/02/1997

Il/la sottoscritt _____
nato a _____ il _____
residente a _____
in via _____ n. _____, interno anagrafico _____
tel. _____ e-mail _____
Codice Fiscale _____

PREMESSO

che in data _____ ha ricevuto notifica dal Comune di _____ (____) i seguenti
avvisi di accertamento:

Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;
Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;
Prot. n. _____ del _____ relativo all'anno di imposta _____;

CONSIDERATO

che i suddetti avvisi di accertamento risultano illegittimi/infondati per le seguenti motivazioni:

CHIEDE

A codesto Ufficio Tributi di riesaminare gli atti sopraindicati e di provvedere al loro

- ☐ ANNULLAMENTO
- ☐ RETTIFICA

nell'esercizio del potere di autotutela previsto dalla legge.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Utilizziamo – anche tramite collaboratori esterni – i dati che La riguardano esclusivamente per nostre finalità istituzionali, anche quando li comunichiamo ad altri Enti pubblici o a terzi privati. Informazioni dettagliate, anche in ordine alle modalità di esercizio del Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, sono riportate sull'informativa disponibile sul sito web del Comune.

_____, li _____

FIRMA

- ☐ Firma apposta in presenza dell'addetto
- ☐ Firma non apposta in presenza dell'addetto (si allega fotocopia del documento di identità del richiedente)

Allegati:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Informazioni utili:

- L'istanza di autotutela non interrompe né il termine per il pagamento degli atti né i termini per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale pertanto, nell'attesa di un pronunciamento da parte del Comune, occorre fare attenzione che non decorrano inutilmente i termini per la definizione agevolata della sanzione ove ammesso dalla legge o per la presentazione del ricorso al giudice tributario.(60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento).